

DETERMINAZIONE DACU N. 16/2018

Modifiche al Modulo A di cui alla determinazione 12/DACU/2018

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI

Visti:

- il Regolamento UE/2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito: GDPR);
- la legge 24 novembre 1995, n. 481;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016), recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";
- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG) approvato in Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 settembre 2013 402/2013/R/com (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 gennaio 2017, 1/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 94/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2017, 336/2017/A come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2018, 542/2018/A;
- il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, (di seguito: deliberazione 227/2018/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 198/2018/A;
- la determinazione 27 giugno 2018, 12/ 2018- DACU (di seguito: determinazione 12/DACU/2018);
- la determinazione 9 agosto 2018, 14/ 2018- DACU (di seguito: determinazione 14/DACU/2018).

Considerato che:

- con deliberazione 897/2017/R/idr, e il relativo allegato A, TIBSI come integrati e modificati dalla deliberazione 227/2018/R/idr è stata data attuazione alle disposizioni del d.P.C.M 13 ottobre 2016 e introdotto il bonus sociale idrico;

- con determinazione 12/DACU/2018, sono stati approvati i nuovi moduli per la presentazione delle domande di bonus che prevedono la possibilità, per gli aventi diritto, di richiedere congiuntamente i bonus idrico, elettrico e gas. In particolare, il Modulo A, già utilizzato per il bonus elettrico e gas, è stato integrato con le informazioni necessarie per richiedere la nuova componente idrica, inserendo due nuovi campi, il campo 7 e 8, rispettivamente per le forniture individuali e per le forniture centralizzate;
- per il combinato disposto dell'articolo 4 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e dell'articolo 3, comma 9 del decreto legge 185/08, la domanda di bonus deve essere presentata dal soggetto che è in condizione di disagio economico (economico e/o fisico solo per l'elettrico) ed è titolare di una fornitura elettrica o di gas naturale. Con la possibilità prevista dal TIBEG a partire dal 1° gennaio 2014 per il soggetto interessato di presentare congiuntamente la domanda per il bonus elettrico e gas, prima gestite con domande disgiunte, il Modulo A è stato integrato con uno specifico campo in cui il richiedente, qualora non intestatario di entrambe le forniture, dimostrava di essere stato all'uopo delegato dal titolare della seconda fornitura;
- sulla base della normativa citata accedono ai bonus sociali (elettrico, gas) i nuclei famigliari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ricompreso all'interno di determinate soglie, e ciascun nucleo ha diritto a vedersi riconosciuto un solo bonus per ogni tipologia, ne consegue che, indipendentemente dallo specifico richiedente, i soggetti intestatari delle forniture (elettrico, gas) debbano tutti appartenere al medesimo nucleo ISEE. A tale riguardo, il richiedente è tenuto obbligatoriamente a presentare un modulo in allegato al Modulo A contenente i nominativi e i codici fiscali di tutti i componenti del nucleo ISEE, affinché il Sistema di Gestione delle Tariffe Energetiche (SGate) possa effettuare i controlli di unicità di erogazione;
- il TIBSI che ha dato attuazione al d.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha esplicitamente previsto che la domanda di bonus sociale idrico possa essere presentata congiuntamente alle domande per il bonus elettrico e gas, fermo restando il vincolo che il bonus sia riconosciuto nella misura di una sola compensazione per ogni nucleo ISEE. Si possano pertanto presentare situazioni in cui le tre forniture per cui si richiedono le agevolazioni siano riferite al richiedente e ad un massimo di due intestatari differenti;
- il campo 9 del Modulo A approvato con la determinazione 12/DACU/2018 comprendere lo spazio necessario per inserire una sola delega;
- il Modulo A si configura come un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente si assume la responsabilità della veridicità e della documentabilità delle informazioni che inserisce, ivi compresi i riferimenti anagrafici e fiscali dei soggetti, appartenenti al medesimo nucleo ISEE ed eventualmente titolari dei contratti di fornitura non direttamente intestati al medesimo soggetto richiedente.

Considerato inoltre che:

- la determinazione 14/DACU/2018 di approvazione delle procedure per la validazione delle istanze di bonus idrico, prevede adempimenti specifici:
 - a. per gli utenti indiretti che hanno la propria residenza in edifici plurifamiliari con un numero di unità abitative inferiore a quello che rende obbligatoria la costituzione di un condominio;
 - b. per l'erogazione della componente una tantum, di cui all'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione 897/2017/R/IDR, agli utenti diretti o indiretti che non sono stati forniti dal medesimo gestore nel corso del 2018;
- la citata determinazione prevede che nei casi di cui al precedente alinea gli utenti possano autocertificare una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) con l'utilizzo di un modulo specifico, denominato Modulo H, approvato con la medesima determinazione e che ha trovato applicazione a partire dal 1° ottobre 2018.

Ritenuto opportuno:

- che ai fini di un'ulteriore semplificazione nella presentazione della domanda congiunta di bonus elettrico, gas ed idrico, il richiedente, tenuto conto che è parte del medesimo nucleo ISEE e che presenta la domanda in forma di autocertificazione, non sia tenuto ad ottenere una delega per presentare la domanda anche per conto dei titolari delle forniture di cui non è direttamente intestatario;
- in conseguenza di quanto previsto al precedente alinea eliminare dal Modulo A l'attuale campo 9 dedicato alle deleghe e le parti dei campi 4, 5 e 7 che ad esso fanno riferimento;
- Inserire nella sezione dedicata alla documentazione del Modulo A, tra i possibili documenti da allegare, il Modulo H ed eliminare dalla medesima sezione il documento di identità del delegante, attualmente previsto nei casi in cui venga compilato il campo 9;
- modificare e integrare le note per la compilazione del Modulo A in coerenza con l'eliminazione del campo 9 del medesimo Modulo, l'inserimento del Modulo H fra gli allegati non obbligatori in modo da consentire la corretta compilazione delle domande di bonus.

DETERMINA

1. di approvare le seguenti modifiche al Modulo A di cui alla determinazione 12/2018/DACU:
 - a. nel campo 4, dopo le parole “se la fornitura è intestata a soggetto diverso dal richiedente” eliminare le parole “compilare il campo 9 e”;

- b. nel campo 5, dopo le parole “se la fornitura è intestata a soggetto diverso dal richiedente” eliminare le parole “compilare anche il campo 9 e”
- c. nel campo 7, dopo le parole “se la fornitura è intestata a soggetto diverso dal richiedente” eliminare le parole “compilare anche il campo 9” e aggiungere la parola “indicare”;
- d. eliminare il campo 9;
- e. rinominare il campo 10, campo 9;
- f. inserire nell’elenco “Documenti da allegare” la seguente voce:” autocertificazione residenza in edificio plurifamiliare e/o autocertificazione ai fini della corresponsione della componente una tantum per il 2018 (Modulo H) da utilizzarsi qualora ne ricorrano i presupposti;
- g. eliminare dalla lista dei documenti da allegare la voce “Documento di identità del delegante, nel caso venga compilato il campo 9”;
- h. modificare le note per la compilazione, come nel seguito indicato:
 - i. nella sezione campo 1, secondo alinea le parole:” Può richiedere il bonus per la fornitura intestata a sé o, se delegato, anche per la fornitura intestata ad un soggetto parte dello stesso Nucleo ISEE ”sono sostituite dalle parole “Può richiedere il bonus per la fornitura intestata a sé e ad un soggetto parte dello stesso Nucleo ISEE”
 - ii. nella sezione campo 4, eliminare le seguenti parole: “...e la delega al richiedente (campo 9)”;
 - iii. nella sezione campo 5, eliminare le seguenti parole “...e la delega al richiedente (campo 9)”;
 - iv. nella sezione campo 7 inserire la seguente frase: “Se la fornitura idrica è intestata a un soggetto diverso dal Richiedente (campo 1) è necessario compilare i dati dell’intestatario di questa fornitura”;
 - v. eliminare la riga “*Dati relativi alle forniture di energia elettrica, gas e alla fornitura idrica*” e la successiva sezione campo 9;
 - vi. nella sezione “Documenti da Allegare e dichiarazioni” eliminare l’alinea “Documento di identità del delegante da presentare qualora venga compilato il campo 9”;
 - vii. inserire nella sezione “Documenti da Allegare e dichiarazioni” dopo la sezione Allegato D una sezione Allegato H con il testo seguente “Autocertificazione da utilizzarsi a) nel caso in cui l’utente indiretto risieda in un edificio plurifamiliare con un numero di unità abitative inferiore o pari ad 8 (e quindi senza l’obbligo di costituzione di un condominio ai sensi del codice civile) ed in cui il contratto di fornitura idrica non risulti intestato ad un condominio o ad un amministratore di condominio; b) ai fini della corresponsione dell’una tantum per il 2018 nel caso l’utente diretto e indiretto non sia stato utente del medesimo gestore per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda di bonus idrico. Per le domande presentate fra il 1° luglio il 30 settembre 2018, il modulo H, qualora ne ricorrano i presupposti, può essere presentato al momento del rinnovo”

3. di trasmettere la presente determinazione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, (ANCI), alla Cassa per i Servizi Economici e Ambientali (CSEA) e all'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'idrico e i rifiuti (ANEA);



4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

Milano, 21 novembre 2018

Il Direttore
Roberto Malaman